



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. **15066** 67/11/2017 del **27 GIU. 2017** / Pos. n. 3

Assessorato regionale delle Autonomie Locali e  
della Funzione Pubblica  
Dipartimento Autonomie Locali

(rif. nota 26 aprile 2017, n. 7053)

OGGETTO: Elezioni regionali. Cause di ineleggibilità di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), L.r. n. 29/1951. Rimozione. Rapporti tra art. 8, commi 2 e 3, L.r. n. 29/1951 e art. 11, commi 1 e 1-bis, L.r. n. 35/1997, come modificata e integrata dalla L.r. n. 17/2016. Quesito.

1. Con la nota in riferimento vien chiesto l'avviso dello Scrivente su un quesito posto dal Sindaco del comune di Sciacca con nota n. 1825/GAB del 21 aprile 2017.

Con la predetta nota, alla quale risulta allegata una relazione di pari data predisposta dal Segretario generale di quel Comune, il Sindaco chiede un parere in ordine all'interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, commi 1, lett. b), 2 e 3, della L.r. n. 29/1951, in materia di cause di ineleggibilità a deputato regionale in relazione a quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 1-bis, della L.r. n. 35/1997, come di recente integrato dall'art. 5 della L.r. n. 17/2016, in materia di cessazione degli organi comunali.

*MK*  
*WRB* Al riguardo, codesto Dipartimento rappresenta che l'art. 8, comma 1, lett. b), della L.r. n. 29/1951 prevede che non sono eleggibili a deputato regionale i sindaci e gli assessori



dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, a meno che gli stessi, così come previsto dal successivo comma 2, non cessino dall'esercizio delle loro funzioni almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

Ai sensi del successivo comma 3, per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni.

La norma di che trattasi individua, quindi, un preciso "*percorso*" ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità a deputato regionale del sindaco di un comune con popolazione superiore a ventimila abitanti.

Il predetto percorso risulta costituito dalla formale presentazione delle dimissioni da parte del sindaco al consiglio e dalla conseguente cessazione dalle funzioni, intesa come effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio, almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

Di recente, con l' art. 5 della L.r. n. 17/2016 il legislatore è intervenuto in "*materia di cessazione degli organi comunali*", introducendo, tra l'altro, all'art. 11 della L.r. n. 35/1997, il comma 1-*bis*, per il quale le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci e irrevocabili solo dopo che sia trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale.

Il Sindaco del comune di Sciacca, nel porre il superiore quesito, ha specificato che intende rimuovere la causa di ineleggibilità in parola senza tenere conto della previsione di cui al novellato art. 11 della L.r. n. 35/1997, presentando formali dimissioni al consiglio centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074918 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

MM.  
LUDS

Lo stesso ritiene, infatti, che, sulla base del dato letterale dell'art. 8, commi 2 e 3, della L.r. n. 29/1951, per far venir meno la causa di ineleggibilità basti la semplice astensione dal compimento di ogni atto inerente all'ufficio rivestito, senza necessità di dovere attendere che le dimissioni divengano efficaci.

Di contro, codesto Dipartimento ritiene che la superiore norma incida sul "percorso" sopra delineato, per cui ai centottanta giorni previsti dal citato art. 8, comma 2, andrebbero sommati i venti giorni previsti dall'art. 11, comma 1-bis, della L.r. n. 35/1997, necessari a che le predette dimissioni divengano efficaci.

Pertanto, secondo codesto Dipartimento, il sindaco di un comune con popolazione superiore a ventimila abitanti, che intenda candidarsi a deputato regionale e quindi rimuovere la causa di ineleggibilità in parola, deve presentare le proprie dimissioni al consiglio almeno duecento giorni (180 + 20) prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

Ciò in quanto la recente modifica legislativa avrebbe introdotto una condizione di efficacia alle dimissioni del sindaco, che esula dalla sua sfera di competenza e che gli impedisce di astenersi dall'esercizio delle sue funzioni se prima non decorrano venti giorni dalla presentazione delle stesse al consiglio.

In altre parole, ritiene codesto Dipartimento che, prima del trascorre del superiore termine, il sindaco rimane *ex lege* titolare delle sue funzioni e, dunque, legale rappresentante dell'Ente, ufficiale di Governo e responsabile dell'Amministrazione comunale per cui non può astenersi da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

La causa di ineleggibilità in parola andrebbe, quindi, eliminata presentando le dimissioni al consiglio duecento giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.



A riprova della fondatezza della superiore affermazione vengono richiamate le disposizioni contenute in alcuni decreti legge<sup>1</sup> che, in occasione di elezioni amministrative, hanno abbreviato l'analogo termine di venti giorni previsto dall'art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere le dimissioni del sindaco efficaci ed irrevocabili in un tempo più ristretto (due o sette giorni) ovvero immediatamente efficaci.

Ciò premesso, nella considerazione dell'approssimarsi della tornata elettorale regionale e del termine di centottanta giorni dal compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale (01/05/2017), si chiede al riguardo l'avviso di questo Ufficio.

In particolare, pur nella consapevolezza che le vicende riguardanti l'eleggibilità o meno di un soggetto esulano dalle competenze degli uffici regionali e attengono alle competenze delle Corti d'Appello, vien chiesto a questo Ufficio di chiarire se condivide il “*percorso giuridico*” sopra enunciato che non consentirebbe, alla data di formulazione della nota in riferimento (26 aprile 2017), la candidatura del sindaco di Sciacca alla prossima tornata elettorale regionale, ovvero se “*la mera astensione dalle funzioni ne determini - a contrario - la sua eleggibilità*”.

2. Sul quesito posto si osserva preliminarmente quanto segue.

Lo Scrivente Ufficio, organo di consulenza giuridica dell'Amministrazione regionale, è chiamato ad esprimere il suo avviso su quesiti giuridico – interpretativi di norme legislative e regolamentari che presentino difficoltà applicative e non su quesiti relativi a particolari fattispecie.

HK-  
MB

---

<sup>1</sup>Cfr. D.L. n. 8/2005, convertito dalla L. n.40/20; D.L. n. 24/2008, convertito dalla L. n. 30/2008; D.L. n. 131/2009, convertito dalla L. n. 165/2009)



Si ritiene, pertanto, di poter esprimere l'avviso richiesto in ordine ai rapporti che sussistono tra la rimozione della causa di ineleggibilità di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), della L.r. n. 29/1951, secondo le modalità indicate dai successivi commi 2 e 3, e la disposizione di cui all'art. 11, comma 1-*bis*, della L.r. n. 35/1997, come di recente integrato dall'art. 5 della L.r. n.17/2016. Per contro, non si ritiene di poter esprimere alcun avviso in ordine alla sussistenza o meno di una causa di ineleggibilità in capo al Sindaco del comune di Sciacca, trattandosi di esame relativo ad una specifica fattispecie che esula, invero, anche dalle competenze di codesto Dipartimento.

3. Le cause di ineleggibilità - preordinate alla tutela della libertà di voto prevista dall'art. 48, secondo comma, della Costituzione - derivano dalla titolarità di determinate cariche o uffici (tassativamente indicati dalla legge) potenzialmente suscettibili di influire sulla libera scelta degli elettori e possono essere rimosse dal candidato attraverso la cessazione dalla funzione ricoperta, secondo modi e tempi disciplinati dalla legge.

In genere, le cause di ineleggibilità rilevano fin dal momento della candidatura, impedendo la valida costituzione del rapporto elettorale (c.d. *ius ad officium*), pur se accertate ad elezione avvenuta, in sede di convalida.

Per contro, le cause di ineleggibilità sopravvenute nel corso del mandato parlamentare si trasformano in cause di incompatibilità secondo il disposto dell'art. 62, ultimo comma, della L.r. n. 29/1951, con la conseguenza che al deputato regionale è concessa facoltà di opzione per una delle due cariche ritenute dalla legge inconciliabili.

MM.  
WEB  
Le cause di ineleggibilità a deputato regionale sono state tassativamente individuate dal legislatore regionale nell'esercizio della sua potestà legislativa primaria (art. 3, comma 1, dello Statuto) e sono organicamente disciplinate dal Capo II della L.r. n. 29/1951 (artt. 7 -10 *bis*).



In particolare, per quel che qui rileva, l'art.8, comma 1, lett. b) prevede che: “*Non sono eleggibili a deputato regionale:*

a) ...

b) *i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti ...”.*

Il successivo comma 2 prevede che: “*Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale”.*

Il comma 3 statuisce, infine, che: “*Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, dalla formale presentazione delle dimissioni ...”.*

La norma in esame prevede, quindi, una causa di ineleggibilità a deputato regionale che può essere rimossa in tempo utile e volontariamente dal candidato sindaco astenendosi effettivamente da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, previa formale presentazione delle dimissioni al consiglio, almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

In altri termini, il sindaco del comune con popolazione superiore a ventimila abitanti, al fine di rimuovere la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 8, comma 1, lett. b), della L.r. n. 29/1951, deve cessare dalle funzioni esercitate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

HK.  
WDB  
La cessazione dalle funzioni è ricollegata “*all'effettiva astensione da ogni atto relativo all'ufficio rivestito*”, preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni da parte del sindaco al consiglio.



Il comma 3 dell'articolo in esame ricollega, quindi, la cessazione dalle funzioni al dato formale della presentazione delle dimissioni.

L'art. 5 della recente L.r. 11 agosto 2016, n. 17, rubricato *Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 in materia di cessazione degli organi comunali*, ha introdotto nell'art. 11, tra l'altro, il comma 1-bis, che così testualmente dispone: “ *Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio*”.

La norma, di tenore identico a quella contenuta nell'art. 53 del D.Lgs. n. 267/2000<sup>2</sup>, ha introdotto una condizione di efficacia alle dimissioni presentate dal sindaco, che potranno produrre i loro effetti solo dopo che siano trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

Il superiore comma introduce, quindi, una condizione sospensiva alle dimissioni presentate dal sindaco che, per potersi astenere effettivamente da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, dopo avere presentato formali dimissioni al consiglio, deve attendere i venti giorni previsti dalla legge affinché le sue dimissioni divengano efficaci.

Tale disposizione non può, invero, essere ignorata laddove il sindaco di un comune con popolazione superiore a ventimila abitanti intenda rimuovere la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 8, comma 1, lett. b), della L.r. n. 29/1951, secondo le modalità previste dai successivi commi 2 e 3.

ML  
WB  
La norma va, quindi, letta nell'ottica di una interpretazione sistematica, alla luce di quanto disposto dal citato art. 11, comma 1-bis, della L.r. n. 35/1997.

---

<sup>2</sup> Il citato art. 53 così dispone: “*Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio*”.



Alla luce delle osservazioni fin qui svolte, lo Scrivente non può che condividere il “percorso giuridico” individuato nella richiesta in esame, per cui le dimissioni da parte del sindaco, al fine di rimuovere la causa di ineleggibilità di cui al più volte citato art. 8, comma 1, lett. b), della L.r. n. 29/1951, vanno presentate almeno duecento giorni (180 + 20) prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

Peraltro, dirimente appare al riguardo la considerazione che il legislatore statale in occasione di elezioni amministrative anticipate è intervenuto, come sopra precisato, con diversi decreti legge per abbreviare l'analogo termine di venti giorni previsto dall'art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, consentendo, così, alle dimissioni presentate dai sindaci che intendevano candidarsi di divenire efficaci ed irrevocabili in un tempo più ristretto (due o sette giorni) rispetto a quello previsto dalla norma.

Ciò posto, si suggerisce per il futuro – in caso di approvazione di norme che, intervenendo in materia elettorale, o comunque interessando di riflesso tale materia, modificano il quadro normativo previgente – di diramare, per tempo, apposite istruzioni in ordine ai profili applicativi della nuova norma.

Nelle suesposte considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

\*\*\*\*\*

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati “FONS”.

Avv. Maria Rosa Brancato



L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Maria Mattarella



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074918 – e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it